



Egregio Sig. Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Preg.mo Onorevole Andrea Orlando
PEC: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Ruolo della figura professionale del Sociologo per il sociale: richiesta audizione

Chiarissimo Signor Ministro Andrea Orlando,

Negli ultimi anni, dopo un lungo periodo di presenza della componente professionale sociologica, soprattutto nell'ambito dell'attuazione della L. 328 dell'8.11.2000 e, in particolare, con riguardo alla redazione dei Piani sociali di zona, non si riscontra, nella normativa successiva, alcun riferimento al ruolo del sociologo nell'ambito degli strumenti di attuazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (agosto 2021).

Tuttavia non si può non rimarcare che la figura professionale del sociologo è stata largamente presente in diversi enti pubblici locali, dove ha contribuito all'attuazione delle politiche sociali territoriali.

Oggi, a fronte di un crescente aumento di complessità dei fenomeni sociali e in relazione alle novità intervenute nel sistema di welfare del terzo millennio, non si registra un interesse commisurato per una professionalità, come quella del sociologo, che è un attore naturale dell'agire in tale ambito.

Riteniamo, per quanto sopra, che mai come in questo momento, è necessaria tale figura professionale, che sappia leggere e cogliere la complessità delle interrelazioni tra fenomeni e processi, dalla cui costruzione e interpretazione in relazione ai diversi contesti, dipendono l'adeguatezza della programmazione e l'efficacia degli interventi.

È appena il caso di richiamare che la norma (art. 1, commi 159-171 della Legge di bilancio per il 2022) che definisce il contenuto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LESS), e qualifica gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), costituisce il punto di riferimento per la elaborazione dei Piani sociali regionali per il prossimo triennio ma, paradossalmente, il Sociologo non viene mai menzionato, né come attore di sistema chiamato a svolgere il ruolo che gli compete nella programmazione e valutazione, né in quanto membro dell'équipe multidisciplinare, individuata nella legge, come composta da altre componenti professionali (assistente sociale, psicologo, educatore e OSS).

Già nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (agosto 2021), si pone in evidenza una criticità del sistema attuativo su cui la cultura sociologica è intervenuta in più circostanze proprio a mettere in evidenza – concordando con le valutazioni del Piano - come *“il pubblico troppo spesso non riesce ad elaborare una visione unitaria e sistemica, finendo per inseguire istanze e visioni provenienti dall'esterno, a volte assolutamente degne e disinteressate, ma spesso specifiche e settoriali”*. Tale preoccupazione costituisce, da sempre, elemento di attenzione

della cultura sociologica, sensibile alla costruzione di visioni sistemiche entro cui collocare ogni tipo di intervento o di specifiche azioni professionali. Tuttavia nel suddetto Piano non vi è alcun riferimento al necessario ruolo che in tale direzione attiene alla competenza del sociologo.

Anche in relazione al Terzo Settore, si evidenzia che riguardo alla *co-programmazione* (istituto disciplinato dal secondo comma dell'art. 55 del CTS) e alla *co-progettazione* (istituto disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 CTS), la figura del Sociologo è scientificamente attrezzata, per approccio, conoscenze, competenze e capacità, per supportare le pubbliche amministrazioni ed in particolare gli Enti Locali per una corretta lettura dei bisogni e delle fragilità delle collettività locali.


Lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, per i diversi investimenti che vengono banditi sulle diverse Missioni, la possibilità che le pubbliche amministrazioni si dotino di un supporto tecnico operativo e che possano avvalersi di supporti professionali qualificati, quale è, tra l'altro, la figura del Sociologo, per poter utilmente effettuare gli studi e le analisi necessarie, programmare, progettare, sviluppare, attuare i progetti che incidono su diverse sfere della vita sociale con particolare attenzione all'inclusione di soggetti fragili.

Per quanto sopra, si chiede a codesto Ministero un incontro nel quale argomentare più estesamente le proposte delle scriventi associazioni di rappresentanza scientifico professionale dei Sociologi.

Roma, 04/07/2022

F.to dai Presidenti

Società Italiana di Sociologia (SoIS)
Prof.ssa Patrizia Magnante
presidente.nazionale@societaitalianasociologia.it



Associazione Italiana di Sociologia (AIS)
Prof.ssa Maria Carmela Agodi
info@ais-sociologia.it



Associazione Italiana di Socioterapia (AIST)
Prof. Leonardo Benvenuti
aistsocioterapia@gmail.com



Associazione Nazionale Sociologi (ANS)
Dott. Pietro Zocconali
zocconalipietro@gmail.com



Società Italiana di Sociologia della Salute (SISS)
Dott. Rocco Di Santo
presidente@sociologiadellasalute.it



Allegato: Il contributo della Sociologia professionale per il sociale

Nel 2000 con la "**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**" (L. 328 dell'8.11.2000) con grande lungimiranza è stato previsto – al fine di realizzare *gli interventi e i servizi sociali in forma unitaria ed integrata - di adottare “il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere”* (art. 3).

Già dalle premesse appare evidente il ruolo fondamentale che spetta alla figura professionale del sociologo, nella programmazione, progettazione e valutazione dei servizi, come si è dimostrata ampiamente evidente in tante delle molteplici realtà istituzionali locali nelle quali si è potuta esprimere con apprezzata e riconosciuta competenza.

La figura professionale del sociologo si muove in uno spazio d’intervento la cui cornice fondamentale rimane in capo allo Stato attraverso la *“determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali”* e, tra le altre competenze, la *“determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi”* (art. 9).

Agli art.18 e 19 della 328/2000, vengono meglio definiti gli strumenti per il riordino del sistema integrato dei servizi sociali: *“Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali”* e le Regioni adottano *“il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all’integrazione sociosanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro”*.

Per dare piena attuazione alla legge 328/2000, all’indomani della sua approvazione, diversi Enti locali e Aziende sanitarie hanno individuato nella figura professionale del sociologo le competenze tecniche, già previste nel quadro normativo preesistente, per sovrintendere alla definizione del quadro di riferimento generale in relazione al quale soltanto diventa possibile elaborare una programmazione delle politiche sociali territoriali che tenga adeguatamente conto delle dinamiche e dei processi sociali su cui intervenire. Senza quel quadro di riferimento, la programmazione delle politiche sociali risulta decontestualizzata, incapace cioè di intercettare i bisogni che emergono dagli specifici contesti socio-territoriali di riferimento.

La riforma del Titolo V della Costituzione interventi ad essa successivi ha di fatto depotenziato il quadro di riferimento generale definito dai Livelli Essenziali di Assistenza, delle Prestazioni e dei Servizi. E tuttavia l’esigenza di un quadro di riferimento per la programmazione, a livello regionale, e l’ulteriore necessità di criteri di garanzia delle tutele per i cittadini e dell’accesso omogeneo ai diritti essenziali è riemersa con forza, proprio in concomitanza con le richieste di attuazione della c.d. autonomia differenziata prevista dal nuovo sistema normativo. Ad esempio, con il varo delle misure previste dal D. Lgs 147 del 15.09.2017, *“Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*, all’art. 21 si ribadisce, opportunamente, che *“al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, di seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000”*.

Ed è a questa Rete che si deve la elaborazione del recente **Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (agosto 2021)** che nella premessa recita: *“questo è il secondo Piano sociale nazionale presentato in attuazione del D. Lgs. 147/2017 (art. 21), che, nel riformare la governance del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), ha previsto che l'utilizzo delle sue risorse sia oggetto di programmazione per mezzo di un Piano, della cui elaborazione è responsabile la Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La riforma si colloca in continuità con le previsioni della L. 328/2000, che già prevede, all'articolo 20, un Piano nazionale a governare l'utilizzo delle risorse del Fondo. Il FNPS, infatti, seppur istituito nel 1998, trova la sua piena definizione nell'ambito della legge quadro sul sistema degli interventi e dei servizi sociali, nel contesto della quale è stabilita una stretta connessione tra gli strumenti finanziari – il FNPS, per l'appunto – e uno specifico strumento di programmazione: il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (art. 18). FNPS e Piano sociale nazionale rappresentano nel disegno del legislatore uno strumento fondamentale di attuazione delle politiche sociali nazionali che dovrebbe gradualmente evolversi nella definizione dei LEPS (art. 22)”*.

La norma (art. 1, commi 159-171 della legge di bilancio per il 2022) definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali) nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio.

In tale documento, che costituisce il punto di riferimento per la elaborazione dei Piani sociali regionali per il prossimo triennio, **il Sociologo non viene inspiegabilmente menzionato**, né come figura chiamata a svolgere un ruolo, che gli è di pertinenza, per specifica competenza tecnica, nella programmazione e valutazione, né in quanto membro dell'èquipe multidisciplinare, che pure la legge introduce, prevedendo anche le altre figure professionali che operano nell'ambito delle politiche sociali, ma non il sociologo.

In particolare, al punto 1.4.2 del suddetto piano si riconoscono evidenti esigenze di ampliamento e rafforzamento delle competenze professionali da attivare, coerenti con il quadro degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale, nel quale tuttavia non si fa menzione dell'apporto strategico, che può svolgere la professione del sociologo. È infatti specifico dell'approccio sociologico la capacità di comporre una visione unitaria e sistemica delle dinamiche e dei processi su cui intervengono le prestazioni sociali. Appare pertanto opportuno richiamare il passo nel quale si evidenzia tale criticità, in relazione alla necessità di ricondurre a un quadro unitario la molteplicità di istanze, progettualità e proposte che provengono dal Terzo settore o dagli stessi Enti locali, nella co-progettazione o anche in risposta ai bandi regionali: *“Se in teoria l'amministrazione dovrebbe avere il controllo e indirizzare il sistema dei servizi, troppo spesso è mancata un'effettiva capacità di guida. Il pubblico troppo spesso non riesce ad elaborare una visione unitaria e sistemica, finendo per inseguire istanze e visioni provenienti dall'esterno, a volte assolutamente degne e disinteressate, ma spesso specifiche e settoriali”* (1.4.2 p. 20).

A tale proposito, va richiamato il rilievo attribuito dal Codice del Terzo Settore – C.T.S. (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) agli organismi del Terzo Settore nella modalità di collaborazione che può essere instaurata da questi con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali “per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

In questa direzione, le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”, approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D. M. n. 72 del 31 Marzo 2021 sono finalizzate a supportare le pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli istituti previsti nel titolo VII del decreto legislativo n. 117 del 2017. In particolare gli istituti più importanti sono quelli della co-

programmazione e quelli della co-progettazione.

La co-programmazione (istituto disciplinato dal secondo comma dell'art. 55 del CTS), è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”.

La co-progettazione (istituto disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 CTS) è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2”.

È evidente, quindi, come procedimenti importantissimi ma anche complessi nelle modalità attuative quali sono la co-programmazione e la co-progettazione richiedano sempre di più, all'interno della Pubblica Amministrazione, figure professionali altamente qualificate, come sono i Sociologi. Essi infatti sono la figura professionale più adeguata per formazione, conoscenze, competenze e capacità al fine di supportare le pubbliche amministrazioni ed in particolare gli Enti Locali in tutte le fasi necessarie per la lettura dei bisogni ed esigenze di un determinato contesto locale o di Ambito Territoriale Sociale e hanno gli strumenti tecnico-scientifici necessari per supportare la stessa pubblica amministrazione nei tavoli, con gli Enti del Terzo Settore, per le attività di co-progettazione dei servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni specifici.

E' ancora il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 a porre come qualificante e necessaria la presenza, nella elaborazione delle strategie di intervento, di una pluralità di figure professionali continuando, però, ad ignorare lo specifico apporto che può fornire il sociologo. Infatti, sempre al punto 1.4.2, si precisa che nel concorrere al servizio sociale professionale “**Varie altre professionalità sono necessarie, particolarmente in un approccio che vuole fondarsi sulla valutazione delle persone secondo un approccio multidisciplinare**”. *La valutazione delle persone e della loro potenzialità di attivazione, ad esempio, richiede anche una competenza specifica: quella di valutare, in relazione alle caratteristiche del contesto economico-sociale di riferimento, quale specifico tipo di risorse siano più adeguate (in termini di efficacia, oltre che di efficienza) per raggiungere il livello di capacitazione necessario a migliorare i loro 'funzionamenti'. E questa è competenza propriamente sociologica.*

Ancora al punto 1.4.2 del Piano, si richiama quanto auspicato dalla Commissione fabbisogni standard sull'opportunità dell'estensione a nuove figure professionali delle possibilità assunzionali, ai fini del rafforzamento dei servizi sociali indicando, tra l'altro, quanto “**l'equilibrio degli operatori del sociale è fondamentale per offrire un servizio di elevata qualità**”, equilibrio non rispettato in quanto, nella normativa, pendente a favore soltanto di alcune figure professionali e, tra queste, sicuramente quella dell'assistente sociale – figura professionale con proprie specifiche competenze, non sovrapponibili a quelle del sociologo.

Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, prevede, per i diversi investimenti che vengono banditi sulle diverse Missioni, la possibilità che la pubblica amministrazione si doti di un supporto tecnico operativo per l'attività di assistenza tecnica. È appena il caso di richiamare che l'Assistenza Tecnica ricomprende tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Fanno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders (art. 6 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241). Particolare attenzione viene posta alla presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”,

Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.

Attività che richiedono che le pubbliche amministrazioni possano contare su apporti professionali qualificati, quale è, tra le altre, la figura del Sociologo, per poter utilmente effettuare gli studi e le analisi necessarie, programmare, progettare, sviluppare, attuare i progetti che incidono su diverse sfere della vita sociale con particolare attenzione all'inclusione di soggetti fragili.

Le proposte

Riteniamo opportuno, anche al fine di attivare un quadro coerente di iniziative, indicare nei seguenti punti, gli ambiti nei quali si ritiene necessario rafforzare la presenza delle competenze professionali sociologiche per dare maggiore efficacia agli obiettivi delle politiche sociali:

1. Le scriventi Organizzazioni di rappresentanza scientifico-professionali, atteso che per la piena attuazione della legge 328/2000, intendono ribadire la rilevanza ineludibile del ruolo del Sociologo nell'ambito delle politiche sociali, in quanto espressione della cultura scientifico-professionale sociologica che agisce sul campo delle problematiche sociali. In tal senso, **chiedono di essere invitati a far parte degli organismi individuati all'art. 6 come "comitati tecnici e gruppi di lavoro"**, quali specifiche articolazioni della "Rete della protezione e dell'inclusione", di cui al Regolamento della stessa adottato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (23.11.2017).
2. Considerato che rimane in capo allo Stato la *"determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi"* (L. 328/2000 art. 9), si richiama **l'opportunità che l'organismo ministeriale competente includa e inserisca**, nei documenti ed atti programmatori e di indirizzo, la figura del Sociologo.
3. Si fa appello alla *"Commissione fabbisogni standard"* del MEF, perché tenga in dovuta attenzione l'inserimento del Sociologo come figura che va ad integrare l'équipe multidisciplinare indicata nel Piano 2021-2023, che *"ha previsto la possibilità per i Comuni di utilizzare le risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale destinate al rafforzamento dei servizi sociali ..., mentre analoga possibilità verrà prevista a valere sugli altri fondi destinati al sociale"*.
4. Riteniamo opportuno raccomandare che, nei concorsi per dirigenti dell'area sociale, si riconosca l'aspetto tecnico-specialistico della competenza sociologica e sia riservato l'accesso a quei percorsi di studio che sono effettivamente attinenti al ruolo tecnico-professionale da ricoprire evitando che, come nel passato anche recente, le suddette funzioni vengano ricoperte da personale non aventi quegli specifici titoli.
5. Si chiede che nelle pubbliche amministrazioni (PP. AA.), in speciale modo nel campo del sociale, venga prevista la figura del Sociologo, quale figura professionale da incardinare nelle piante organiche, al fine di supportare con continuità e competenza le stesse PP.AA. E ciò, come già sopra evidenziato, per meglio programmare, gestire i servizi e gli interventi sociali, con l'intento di creare strutture professionali e team di lavoro interdisciplinari e

interprofessionali, capaci di incidere più efficacemente nelle politiche d'intervento sociale e di miglioramento delle comunità.

Si rimane in attesa di cortese risposta e si resta a disposizione per ogni aspetto di ulteriore valutazione.

Distinti saluti

SoIS - Società Italiana di Sociologia
AIS – Associazione Italiana di Sociologia
AIST – Associazione Italiana di Socioterapia
ANS – Associazione Nazionale Sociologi
SISS – Società Italiana di Sociologia della Salute